

## **INPS**

### **Circolare numero 123 del 12-6-1996**

Legge 8 agosto 1995, n.335. Riforma del sistema pensionistico. Applicazione alle pensioni in regime internazionale.

#### **Testo Completo**

##### **SOMMARIO**

##### **1 - IMPORTO MINIMALE SULLE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE:**

attribuzione alle pensioni il cui importo e' stato cristallizzato per motivi diversi da quelli reddituali.

##### **2 - NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI: rilevanza, ai diversi**

fini previsti dalla legge, dei periodi assicurativi ante 1.1.1996 fatti valere in Stati convenzionati.

##### **3 - REGIME DI INCUMULABILITA': applicazione in caso di cumulo con**

redditi prodotti in Stati diversi dall'Italia, fatte salve eventuali riconsiderazioni per quelli prodotti in Stati appartenenti all'Unione Europea.

##### **4 - PERIODI DI ACCREDITAMENTO FIGURATIVO: inapplicabilita'**

dell'art.1, comma 40, lett. a) e b) nei casi di assenza dal lavoro prestato all'estero presso datori di lavoro stranieri.

##### **5 - ANTICIPI DI ETA' PER LA NUOVA PENSIONE DI VECCHIAIA:**

applicabilita' anche nei confronti delle lavoratrici all'estero.

##### **PREMESSA**

Si fa seguito alla circolare n.271 del 7 novembre 1995 (1), con la quale sono state diramate istruzioni per l'applicazione dell'articolo 3, commi 14, 15, 16 e 17, della legge 8 agosto 1995, n.335, per fornire ulteriori precisazioni in merito ai criteri applicativi della stessa legge alle pensioni in regime internazionale, fermi restando i criteri comuni finora previsti per la generalita' delle pensioni.

##### **1 - IMPORTO MINIMALE ALLE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE.**

Al punto 2 della citata circolare n.271/95 sono stati precisati i criteri applicativi dell'articolo 3, commi 15 e 16, della legge n.335/95. Con successivi messaggi n.7120 del 23.1.1996, punto 1, e n.12082 del 24.2.1996, punto 1, sono stati illustrati i conseguenti criteri operativi riguardanti rispettivamente il rinnovo e la prima liquidazione delle pensioni in regime internazionale in competenza per l'esercizio 1996 (v. allegati 1 e 2).

##### **1.1 - Attribuzione del minimale alle pensioni cristallizzate.**

A scioglimento della riserva contenuta al punto 2.1 della citata circolare n.271, in merito all'applicabilita' dell'art.3, commi 15 e 16 citati, alle pensioni che, alla data dell'1.9.1995, risultassero

crystallizzate in base a previgenti normative, si fa presente che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del 18 marzo 1996, ha precisato che le pensioni in regime internazionale "crystallizzate" per motivi reddituali debbono essere confermate nell'importo in pagamento.

Ne consegue che il citato importo minimale potrà essere attribuito solo nei confronti delle pensioni in regime internazionale cristallizzate:

- ai sensi della delibera consiliare n.143/81, nell'importo risultante all'1.4.1981 (pensioni che hanno beneficiato degli aumenti fissi sulla base del cumulo della pensione italiana ed estera) (2);
- ai sensi dell'art.7, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.407 (3), nella misura risultante al 31.1.1991 (pensioni liquidate sulla base di un'anzianità contributiva in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia inferiore ad un anno).

1.2 - Anzianità contributiva da valutare ai fini dell'attribuzione del minimale.

Come già precisato, per la determinazione del minimale deve essere presa in considerazione esclusivamente l'anzianità contributiva italiana, ivi compresi i contributi utilizzati per la concessione di supplementi.

E' appena il caso di precisare che detta anzianità contributiva non può comunque superare il limite massimo di 2.080 settimane.

In fase di rinnovo, gli incrementi contributivi attribuiti alle pensioni di inabilità ed ai prepensionamenti, in attesa di approfondimenti, sono stati esclusi dal computo dell'anzianità contributiva per l'attribuzione del minimale dall'1.9.95.

Come è noto detti periodi di contribuzione per il calcolo delle pensioni da liquidare in regime internazionale vengono presi in considerazione per la determinazione dell'importo teorico e non per stabilire il coefficiente di riduzione da utilizzare per il calcolo del prorata.

Per analogia, ai fini della determinazione dell'importo minimale detti periodi contributivi saranno utilizzati riducendoli con il coefficiente utilizzato per il calcolo del prorata.

2 - NUOVO SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI.

L'articolo 1, comma 23, della legge n.335/95 stabilisce che per i lavoratori già iscritti al 1 gennaio 1996 alle forme di previdenza previste dalla legge, la pensione è conseguibile in presenza dei

requisiti contributivi ed anagrafici stabiliti dalla normativa previgente.

La condizione deve ritenersi soddisfatta anche nei casi di lavoratori che all'1.1.1996 fanno valere l'iscrizione a forme di previdenza di Paesi legati all'Italia da una regolamentazione internazionale di sicurezza sociale.

Detta pensione sarà calcolata interamente con il sistema retributivo per coloro che alla data del 31.12.1995 (art.1, comma 13) fanno valere una anzianità contributiva di almeno 18 anni, anche in virtù del cumulo dei contributi esteri.

Per coloro che, anche con il cumulo dei contributi esteri, fanno valere alla stessa data una anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, l'importo della pensione sarà pari alla somma della quota, relativa al periodo anteriore al primo gennaio 1996, calcolata con il sistema retributivo, e della quota, relativa al periodo posteriore al 31.12.1995, calcolata con il sistema contributivo (art. 1, comma 12).

Secondo il parere reso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nei confronti di lavoratori iscritti anteriormente al primo gennaio 1996 esclusivamente a forme di previdenza di Paesi convenzionati e solo da tale data in poi a forme di previdenza obbligatorie italiane, il prorata di pensione italiano sarà determinato sulla base della pensione virtuale calcolata secondo le succitate disposizioni (art.1, commi 12 e 13), a seconda che il periodo contributivo estero sia pari o superiore ai 18 anni ovvero inferiore ai 18 anni.

Qualora l'anzianità contributiva estera anteriore al primo gennaio 1996 sia pari o superiore a 18 anni, la pensione virtuale sarà, pertanto, calcolata in forma retributiva secondo i criteri previgenti.

Qualora l'anzianità contributiva estera anteriore al primo gennaio 1996 sia inferiore ai 18 anni, la pensione virtuale sarà calcolata secondo il sistema misto.

Si fa riserva di istruzioni per le modalità di calcolo di quest'ultima pensione.

3 - REGIME DI INCUMULABILITÀ (art.1, commi 41, 42 e 43).

La legge n.335/95, nell'introdurre sostanziali innovazioni nell'ordinamento pensionistico vigente, prevede una serie di norme in materia di cumulo di pensioni con redditi o con altre prestazioni.

Nel ritenere, sulla base delle motivazioni enunciate nei successivi punti, che, in generale, le citate clausole anticumulo siano applicabili in presenza di redditi acquisiti in Stati diversi

dall'Italia, e in corso un ulteriore approfondimento finalizzato, in particolare, alla rilevanza o meno dei redditi acquisiti in Stati appartenenti all'Unione Europea.

Cio' in quanto l'articolo 46 bis, comma 3, lettera a) del regolamento n.1408/71 (4) stabilisce che si tenga conto "delle prestazioni acquisite in virtu' della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all'estero".

Nel frattempo le Sedi dovranno attenersi ai criteri enunciati nei punti seguenti, tenendo presente che i redditi acquisiti in Stati dell'Unione Europea dovranno essere presi in considerazione in via provvisoria ed avendo cura di tenere le relative pratiche in apposita evidenza, in attesa di ricevere istruzioni definitive.

Si fa riserva, altresì, di istruzioni per quanto riguarda le modalita' di acquisizione dei dati reddituali esteri.

### 3.1 - Cumulo pensione ai superstiti e redditi del beneficiario (art.1, comma 41).

Con messaggio n.27951 del 6 ottobre 1995 e con circolare n.38 del 20 febbraio 1996 (5) e' stata indicata la tipologia dei redditi da valutare ai fini della cumulabilita' della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Tenuto conto dell'analogia con quanto disposto per l'integrazione al trattamento minimo, si richiama il criterio adottato nella stessa materia, su conforme parere reso all'epoca dallo stesso Ministero del Lavoro, secondo il quale tra i redditi computabili vanno ricompresi anche quelli esteri che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.

Come gia' precisato nel messaggio n.12082 del 24.2.1996, punto 3.1, non dovranno essere valutati i redditi derivanti dalle pensioni ai superstiti erogate a carico di Stati esteri.

### 3.2 - Cumulo assegno ordinario di invalidita e redditi da lavoro (art.1, comma 42).

Fermi restando i criteri di carattere generale illustrati con circolare n.234 del 25 agosto 1995 (6), si precisa che tra i redditi da valutare in applicazione della norma in oggetto devono essere ricompresi anche quelli derivanti da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, prodotti all'estero.

Cio' in quanto la norma riprende l'orientamento gia' espresso dal

legislatore con l'articolo 8 della legge 11 novembre 1983, n.638, che ha subordinato a limiti di reddito da lavoro la corresponsione della pensione di invalidita' nei confronti dei pensionati che non abbiano compiuto l'eta' per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Come e' noto (3) l'applicazione di tale disposizione, con l'articolo 7, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n.407, e' stata estesa ai lavoratori all'estero a decorrere dall'1.2.1991, unitamente ad altre norme volte ad eliminare ingiustificate disparita' di trattamento nell'ambito del regime di incumulabilita', anteriormente vigenti a favore dei suddetti lavoratori.

Considerato che nulla e' innovato nel quadro economico nazionale, non si hanno fondati motivi per ritenere che il legislatore abbia voluto ripristinare, nella stessa materia, le disparita' prima esistenti.

3.3 - Cumulo pensione di inabilita, di riversibilita o assegno ordinario di invalidita e rendite vitalizie liquidate per lo stesso evento a norma del T.U. approvato con D.P.R. n.1124/65 (art.1, comma 43).

La norma fa esplicito riferimento a rendite erogate ai sensi di una disposizione nazionale, per cui non puo' trovare applicazione in caso di rendite erogate ai sensi di legislazioni estere.

Ne consegue che le suddette rendite estere sono cumulabili con le prestazioni citate in oggetto.

4 - PERIODI DI ACCREDITAMENTO FIGURATIVO (art.1, comma 40, lett. a) e b).

Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo sono riconosciuti come periodi figurativi quelli di assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di eta, nonche quelli di assenza dal lavoro per assistenza ai figli dal sesto anno di eta, al coniuge e al genitore conviventi e portatori di handicap.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha osservato che nei casi di assenza dal lavoro prestato all'estero la disposizione in oggetto non debba trovare applicazione in quanto sembra evidente che il legislatore abbia voluto tutelare l'interruzione del rapporto di lavoro instaurato in Italia.

Conseguentemente non si puo' procedere al riconoscimento dei citati periodi figurativi nei casi di assenza dal lavoro prestato all'estero presso datori di lavoro esteri, fatto salvo il caso di lavoratori distaccati all'estero da ditte italiane.

**5 - ANTICIPI DI ETA' PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA (art.1, comma 40 lett.c).**

**A prescindere dall'assenza dal lavoro e riconosciuto alle lavoratrici, in presenza di figli, un anticipo di eta rispetto ai requisiti anagrafici per il diritto alla nuova "pensione di vecchiaia" o, in alternativa, maggiorazioni del coefficiente di trasformazione del montante contributivo.**

**Sempre a seguito di chiarimenti richiesti, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha precisato che la legge n.335/95 prevede che il regime di anticipo della pensione di vecchiaia per le lavoratrici si applica senza condizioni di cittadinanza o residenza.**

**Non esistono, pertanto, motivi ostativi al godimento di tale beneficio alle lavoratrici che hanno prestato attivita' lavorativa all'estero.**

IL DIRETTORE GENERALE  
TRIZZINO

**N O T E**

- (1) V. messaggio n.33121 del 7 novembre 1995.
- (2) Cfr. circolare n.1066 C.I. del 28 luglio 1981, in "Atti Ufficiali" 1981, pag.1951.
- (3) Cfr. circolare n. 142 del 5 giugno 1991, in "Atti Ufficiali" 1991, pag. 1785.
- (4) Cfr. circolare n.132 del 10 giugno 1993, in "Atti Ufficiali" 1993, pag.3366.
- (5) V. messaggio n.11569 del 20 febbraio 1996.
- (6) V. messaggio n.21260 del 26 agosto 1996.

-----  
**ALLEGATO 1**

I.N.P.S.                    MESSAGGIO N. 07120 del 23/01/96

DIREZIONE CENTRALE  
PER I RAPPORTI E LE  
CONVENZIONI INTERNAZIONALI  
Reparto Automazione

AI DIRETTORI REGIONALI  
AI DIRIGENTI LE SAP  
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI  
AI COORDINATORI C.I.

OGGETTO: RINNOVO IN COMPETENZA 1996 DELLE PENSIONI IN REGIME  
INTERNAZIONALE.

IN OCCASIONE DEL RINNOVO 1996 DELLE PENSIONI IN OGGETTO, OLTRE  
ALL'ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI PER PEREQUAZIONE AUTOMATICA E AGLI

ALTRI ADEMPIMENTI PREVISTI PER LA GENERALITA' DELLE PENSIONI E PER I QUALI SI RINVIA A QUANTO PRECISATO CON CIRCOLARE N. 309 DEL 21.12.95 (MSG. N. 2775 IN PARI DATA) SI E' PROCEDUTO, IN LINEA CON QUANTO DISPOSTO CON CIRCOLARE N.271 DEL 7.11.95 (MSG. N. 33121 IN PARI DATA), AD EFFETTUARE I SEGUENTI ADEMPIMENTI:

1 - IMPORTO MINIMALE (ART.3, COMMI 15 E 16, L.335/95).

IL MINIMALE EX ART. 3, COMMA 15 DELLA L. 335/95 E' STATO ATTRIBUITO CON DECORRENZA 1.9.95. A TALE RIGUARDO SI FA PRESENTE QUANTO SEGUE:

- L'AVVENUTA ATTRIBUZIONE DEL MINIMALE E' EVIDENZIATA SUL DATA BASE DELLE PENSIONI AL GP5HG01/GP6HG01 CON IL CODICE"77" E AL GP5HG02/GP6HG02 CON UN IMPORTO CHE EQUIVALE ALLA DIFFERENZA TRA PENSIONE SPETTANTE SENZA APPLICAZIONE DEL MINIMALE E MINIMALE STESSO;
- L'OPERAZIONE HA RIGUARDATO LE PENSIONI PER LE QUALI ERANO PRESENTI IN ARCHIVIO I DATI RELATIVI ALL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA CON ESCLUSIONE DEI CASI IN CUI IL DATO E' DA CONSIDERARSI CONVENZIONALE (780 CONTRIBUTI);
- I CASI ESCLUSI VERRANNO LISTATI PER CONSENTIRE ALLE SEDI DI ATTRIBUIRE IL MINIMALE CON PROCEDURA DI RICOSTITUZIONE. IN PROPOSITO SI RICHIAMA LA CIRCOSTANZA CHE IL MINIMALE PUO' ESSERE ATTRIBUITO ANCHE SU DOMANDA DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO AL PUNTO 2.3.2 DELLA CITATA CIRCOLARE N. 271/95;
- IN VIA CAUTELATIVA - IN ATTESA DI APPROFONDIMENTI - SONO STATI ESCLUSI DAL COMPUTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA GLI INCREMENTI CONTRIBUTIVI ATTRIBUITI ALLE PENSIONI DI INABILITA' ED AI PREPENSIONAMENTI;
- DALL'OPERAZIONE - IN ATTESA DI CHIARIMENTI DA PARTE DEL MINISTERO DEL LAVORO - SONO STATE ESCLUSE LE PENSIONI CHE AL 31.8.95 ERANO INDIVIDUATE CON CODICE CRISTALLIZZAZIONE "3" , "6" , "8" E "9";
- SULLA PRIMA CEDOLA 1996 SONO STATI ATTRIBUITI GLI ARRETRATI DALL'1.9.95 SALVO I CASI IN CUI LE OPERAZIONI DI RINNOVO ABBIANO COMPORTATO UN CONGUAGLIO POSITIVO O NEGATIVO NON DOVUTO AL SOLO MINIMALE: IN TALI CASI L'EFFETTIVA EROGABILITA' DEGLI ARRETRATI VERRA' EFFETTUATA SOLO DOPO L'EFFETTUAZIONE DELLA RICOSTITUZIONE CON PROCEDURA CENTRALIZZATA DI TIPO BATCH;
- PER L'APPLICAZIONE DEI COMMI 41, 42 E 43, ART. 1, L.335/95, SONO STATE EFFETTUATE LE STESSE OPERAZIONI DESCRITTE NELLA CITATA CIRCOLARE N.309.

2 - AGGIORNAMENTO PENSIONI ESTERE (ART.3, COMMA 14,L.335/95).

LA NORMA IN OGGETTO PREVEDE LA CONFERMA DEGLI IMPORTI IN PAGAMENTO AL 31.12.1995 DELLE PENSIONI INTERESSATE ALL'AGGIORNAMENTO DELLA

QUOTA ESTERA. A TAL FINE SONO STATE EFFETTUATE LE OPERAZIONI DI SEGUITO ILLUSTRATE.

#### 2.1 - CALCOLO DEL PRORATA ESTERO.

A PARTIRE DAL CORRENTE ANNO L'ADEGUAMENTO ANNUALE DELLE PENSIONI ESTERE SULLA SOLA BASE DELLE FLUTTUAZIONI DELLA VALUTA ESTERA RISPETTO ALLA LIRA E' STATO EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE PER LE PENSIONI IN CONVENZIONE CON ARGENTINA, S. MARINO, E TUNISIA, LIQUIDATE A RESIDENTI IN ITALIA, ATTESO CHE DETTI REGIMI CONVENZIONALI CONTENGONO NORME CHE NON CONSENTONO L'APPLICAZIONE DEL PREDETTO COMMA 14.

#### 2.2 - CRISTALLIZZAZIONE AL 31.12.1995.

AL FINE DI LIMITARE IL FENOMENO DEGLI INDEBITI, IN VIA CAUTELATIVA, SONO STATE CONFERMATE NELL'IMPORTO IN PAGAMENTO AL 31.12.95:

- LE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE INTEGRATE AL TRATTAMENTO MINIMO, ANCHE CON ATTRIBUZIONE DEL MINIMALE, PER LE QUALI RISULTA PRESENTE LA PENSIONE ESTERA, CON ESCLUSIONE DI QUELLE EROGATE A RESIDENTI IN ITALIA LIQUIDATE IN REGIME DI CONVENZIONE CON ARGENTINA, S. MARINO E TUNISIA;
- LE PENSIONI EROGATE A RESIDENTI IN ITALIA LIQUIDATE IN REGIME DI CONVENZIONE CON ARGENTINA, S. MARINO E TUNISIA PER LE QUALI RISULTI PRESENTE ANCHE UNA PENSIONE A CARICO DI STATO DIVERSO DA QUELLI MENZIONATI;
- LE PENSIONI INTERESSATE ALLA DECISIONE CEE 105 IN TUTTI I CASI IN CUI L'IMPORTO ESTERO NON RISULTI AGGIORNATO AL 1995;
- LE PENSIONI INTERESSATE ALLA DECISIONE CEE 105 IN TUTTI I CASI IN CUI, PUR ESSENDO L'IMPORTO DELLO STATO CEE AGGIORNATO, SIA PRESENTE ANCHE UNA PENSIONE DI STATO EXTRACEE PER IL QUALE E' APPLICABILE IL SUCCITATO COMMA 14.

AI TITOLARI DELLE PENSIONI SUMMENZIONATE VERRA' INVIATA CON POSTEL LA LETTERA DI CUI ALL'ALLEGATO.

SI FA INOLTRE PRESENTE CHE, SEMPRE A TITOLO CAUTELATIVO, NEI CONFRONTI DELLE PENSIONI CHE AL 31.12.95 NON ERANO INTEGRATE, MA CHE, SULLA BASE DELL'IMPORTO ESTERO PRESENTE IN ARCHIVIO, AVREBBERO DIRITTO AL TRATTAMENTO MINIMO DEL 1996, NON E' STATA ATTRIBUITA ALCUNA INTEGRAZIONE IN ATTESA DI CONOSCERE L'IMPORTO ESTERO AGGIORNATO AL 1996.

#### 3 - SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL MINIMO PER COMPIMENTO DELL'ETA' PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE ESTERA.

COME PREANNUNCIATO CON CIRCOLARE N.16 DEL 17.1.96, TRASMESSA IN PARI DATA CON MESSAGGIO N.6356, (E FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCONTI DI CUI AL MESSAGGIO IN PARI DATA N.6382), IN SEDE DI RINNOVO 1996 LA SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO

MINIMO PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE ESTERA E' STATA ESTESA AI TITOLARI DI PENSIONI IN REGIME DI CONVENZIONE INTERNAZIONALE CON QUEI PAESI PRECEDENTEMENTE ESCLUSI DA DETTA PROCEDURA (ARGENTINA, AUSTRIA, BRASILE, CAPOVERDE, CROAZIA, GRECIA, IRLANDA, JERSEY, JUGOSLAVIA PORTOGALLO, SLOVENIA, S. MARINO, TUNISIA, URUGUAY, VENEZUELA).

A TUTTI I PENSIONATI INTERESSATI E' STATA INVIATA LA LETTERA ALLEGATA ALLA PREDETTA CIRCOLARE.

E' STATA MESSA IN LINEA LA CODA DI STAMPA PNCIG012 PER LE LISTE DELLE PENSIONI INTERESSATE.

PER COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO L'ETA' PENSIONABILE PREVISTA DAI PAESI SUMMENZIONATI PRECEDENTEMENTE ALL'1.1.96, GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA SOSPENSIONE DECORRONO IN SEDE DI RINNOVO DA TALE DATA: IN QUESTI CASI SULLA PRIMA CEDOLA E' STATO EFFETTUATO IL RECUPERO DI QUANTO EROGATO IN PIU' A TITOLO DI INTEGRAZIONE SULLA RATA DI GENNAIO DEL CORRENTE ANNO.

VA DA SE' CHE IN SEDE DI PRIMA LIQUIDAZIONE E DI RICOSTITUZIONE LA PROCEDURA DI CALCOLO PASSANTE EFFETTUERA' LA SOSPENSIONE DI CHE TRATTASI A DECORRERE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE ESTERA.

P. IL DIRETTORE CENTRALE

BOSSO

ALLEGATO

DATA.....

SEDE DI .....

Al/la Sig.re/Sig.ra.....

.....

.....

Pensione cat..... n.....

Gentile Signore/a

Lei e' titolare di una pensione italiana e di una pensione estera.

Come a suo tempo comunicato, la pensione italiana Le e' stata riconosciuta tenendo conto anche dei periodi assicurativi esteri.

In base alla recente riforma pensionistica, a partire dal 1 gennaio 1996, l'integrazione al trattamento minimo deve essere annualmente rideterminata tenendo conto delle variazioni subite dalla Sua pensione estera.

In attesa di conoscere tali variazioni - per le quali sara cura dell'INPS adottare le iniziative necessarie - la pensione, per l'anno 1996, Le verra pagata con lo stesso importo del mese di dicembre 1995.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento potrà rivolgersi a questa Sede  
ovvero ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Fabio Trizzino

-----  
ALLEGATO 2

I.N.P.S. MEGGAGGIO N. 12082 DEL 24/02/96

D.C.RAPP.CONV.INTERNAZ.LI

REPARTO AUTOMAZIONE

AI DIRETTORI REGIONALI

AI DIRIGENTI LE SAP

AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI

oggetto: Liquidazione delle pensioni in regime

internazionale in competenza esercizio 1996.

I programmi di prima liquidazione delle pensioni in regime  
internazionale sono stati aggiornati per le liquidazioni in  
competenza dell'esercizio 1996.

La nuova versione è stata, tra l'altro, integrata per  
sentire la presa in considerazione delle innovazioni  
introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n.335, riguardanti  
specificamente le pensioni in regime internazionale.

Con l'occasione sono state apportate variazioni concernenti  
aspetti particolari di tali pensioni.

L'attuale versione non consente per il momento la  
liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dall'1.1.96. Sono  
in corso di controllo le versioni di programma aggiornate a tale  
data. Si fa, pertanto, riserva di ulteriori precisazioni al  
necessario.

I programmi sono stati elaborati alla luce dei criteri di  
competenza generale di cui alla circolare n.14 del 16.1.96,  
che alle disposizioni concernenti le pensioni in regime  
internazionale di cui alle circolari n. 271 del 7.11.95 e n. 16  
del 17.1.96 e al messaggio n.7120 del 23.1.96.

Le modalità operative di questa versione di programma per  
le quali viene fatto rinvio alla circolare n.14/96, per facilitare  
la consultazione, ove necessario, vengono riportate integralmente  
nel presente messaggio.

ATTRIBUZIONE DEL "MINIMALE" (art.3, commi 15 e 16, L.335/95)

La procedura è stata aggiornata per l'attribuzione  
dell'importo "minimale" secondo i criteri di cui al punto 2

la citata circolare n.271 e del messaggio n.7120 del 23.1.96.

Il calcolo viene effettuato mettendo a confronto ad ogni  
orrenza, a partire dall'1.9.95 o da data posteriore per  
orrenze di pensione successive all'1.9.95, detto "minimale"  
la pensione calcolata con i criteri comuni e attribuendo  
importo piu' elevato.

Per la determinazione del minimale viene presa in  
siderazione esclusivamente l'anzianita' contributiva italiana,  
compresi i contributi utilizzati per la concessione dei  
plementi di pensione. A tale scopo e' stato necessario  
iungere nel pannello CNV06 il campo delle settimane anche per  
upplementi da liquidare in forma contributiva.

Si precisa che il "minimale" viene garantito per intero  
he nei confronti dei superstiti di titolare di pensione in  
amento nell'importo minimale alla data del decesso.

Per l'applicabilita' della norma in oggetto alle pensioni  
stallizzate si fa ancora rinvio in quanto in attesa dei  
arimenti ministeriali.

L'avvenuta attribuzione del "minimale" e' evidenziata sul  
a base delle pensioni al GP5HG02/GP6HG02 con un importo che  
ivale alla differenza tra pensione spettante senza  
licazione del minimale e minimale stesso.

**AGGIORNAMENTO DELLA QUOTA ESTERA (art.3, comma 14, L.335/95)**

el calcolare le pensioni per le quali sia presente una  
stazione estera, la procedura di liquidazione si attiene ai  
teri di cui al punto 1 della citata circolare n.271.

- Pensioni con prestazione estera avente decorrenza ante  
1.1.96: cristallizzazione al 31.12.95

Il programma di calcolo, per le pensioni indicate in  
etto, aventi decorrenza antecedente all'1.1.96, effettua la  
stallizzazione dell'importo spettante al 31.12.95,  
ipendentemente dall'acquisizione del dato della prestazione  
era aggiornato all'1.1.96.

La cristallizzazione viene effettuata anche nei confronti  
le pensioni alle quali e' stato attribuito il "minimale" di  
al precedente punto 1, che siano interessate anche  
'applicazione dell'articolo 3, comma 14.

Alle pensioni non integrate al 31.12.95 per presenza di  
sione estera, il cui importo complessivo - tra quota italiana  
estera - e' inferiore al trattamento minimo del 1996, non  
ne attribuita alcuna integrazione in attesa di aggiornare

importo della prestazione estera.

In caso di cristallizzazione, sia a livello di archivio che a livello di data base delle pensioni, viene cristallizzato come "codice importo" il codice "A".

Qualora non sia stato acquisito l'importo estero aggiornato, analogia ai criteri già adottati per la Decisione CEE n.105, viene memorizzato l'anno 1996 al campo GP2BO04 del data base delle pensioni.

- Pensioni cristallizzate al 31.12.95: ricalcolo per ulteriore prestazione estera

In caso di successiva concessione di prestazione a carico di ulteriore Stato estero, il ricalcolo delle pensioni cristallizzate al 31.12.95 comporta la determinazione di un nuovo importo di pensione, non più interessata alla cristallizzazione.

- Pensioni ai superstiti cristallizzate al 31.12.95: ricalcolo per scadenza di contitolare

Nei confronti delle pensioni ai superstiti con più contitolari, cristallizzate al 31.12.95, per le quali, successivamente, viene a cessare il diritto di un contitolare, il programma effettua il ricalcolo con i criteri comuni dalla data di decorrenza originaria fino al 31.12.95 e cristallizza l'importo risultante a tale data, che viene messo in pagamento dalla data di scadenza del contitolare.

- Pensioni con prestazione estera avente decorrenza dall'1.1.96 in poi

Per quanto concerne le prestazioni in oggetto si fa rinvio al punto precisato al punto 1.4 della circolare n.271.

- Pensioni da liquidare a residenti in Italia con codice convenzione 12, 14, 22 o 34

nel programma di calcolo non sono state introdotte variazioni quanto concerne le pensioni dei residenti in Italia da liquidare in regime di convenzione con Argentina, San Marino e Francia - per le quali non trova applicazione l'articolo 3, comma 1 in esame - nonché da liquidare in regime comunitario - per le quali l'obiettivo della legge n.335 è già realizzato - dall'articolo 50 del regolamento n.1408/71 e dalla relativa interpretazione n.105/75 -.

Si precisa, tuttavia, che le variazioni di programma riguardanti l'applicazione dell'articolo 3, comma 14 citato, concernono le suddette pensioni nei casi di titolarità di ulteriore prestazione a carico di uno Stato diverso da quello del

ime convenzionale (es. aggiornamento dell'importo di una pensione brasiliana concessa a residente in Italia titolare di pensione in convenzione italo-argentina).

APPLICAZIONE DEL REGIME DI INCUMULABILITA' (art.1, commi 41, 42 e 43, L.335/95)

La legge n.335/95 dispone, all'articolo 1, commi 41, 42 e l'incumulabilita' dell'assegno di invalidita' e della pensione ai superstiti con i redditi e della pensione di invalidita', della pensione ai superstiti e dell'assegno di invalidita' con le rendite da infortunio.

Si fa riserva di istruzioni per quanto riguarda la detrazione dei redditi esteri.

- Incumulabilita' della pensione ai superstiti con i redditi del beneficiario (art.1, comma 41, L.335/95)

Nel fare rinvio, per quanto riguarda le disposizioni di carattere generale, al punto 15.1 della circolare n.14/96 e alla circolare n. 38 del 20.2.96, si precisa che tra i redditi da non detrarre vanno ricompresi quelli derivanti dalle pensioni ai superstiti erogate a carico di Organismi esteri.

I dati reddituali per la verifica della cumulabilita' con la pensione devono essere segnalati utilizzando il pannello CNV11, la cui modalita' di acquisizione sono illustrate al successivo punto 3.4.

- Incumulabilita' degli assegni di invalidita' con i redditi da lavoro (art.1, comma 42, L.335/95)

Nel fare rinvio, per quanto riguarda le disposizioni di carattere generale, al punto 15.2 della circolare n.14/96, si precisa che i dati reddituali per la verifica della cumulabilita' della pensione devono essere segnalati utilizzando il pannello CNV11, la cui modalita' di acquisizione dei dati sono illustrate al successivo punto 3.4.

- Incumulabilita' delle pensioni ai superstiti, delle pensioni di inabilita' e degli assegni di invalidita' con le rendite da infortunio (art.1, comma 43, L.335/95)

La norma in oggetto fa esplicito riferimento alle rendite attribuite per lo stesso evento a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, per cui non possono essere prese in considerazione, ai fini di cui trattasi, le altre prestazioni erogate a carico di Paesi esteri.

I dati della rendita necessari per l'applicazione del nuovo regime di incumulabilita' devono essere acquisiti utilizzando il

nello CNV12. Tale pannello e' stato completamente trutturato per consentire l'acquisizione di un massimo di 5 istrazioni nei seguenti sottocampi:

OR.: deve essere indicata la decorrenza della rendita nella forma MMAA

ORTO: deve essere indicato l'importo mensile della rendita, relativo alla decorrenza della registrazione

SSO EVENTO: deve essere acquisito il valore "SI" nel caso in cui la rendita derivi dallo stesso evento che ha dato luogo alla corresponsione dell'assegno di invalidita', della pensione di inabilita' ovvero della pensione ai superstiti  
deve essere acquisito il valore "NO" nel caso in cui la rendita derivi da evento diverso.

Per consentire la gestione dei dati relativi alle rendite, segmento GP2 del data base pensioni sono stati inseriti i uenti nuovi campi:

BKEY chiave della rendita INAIL. La chiave e' cosi' composta:

2 caratteri identificano la regione della sede INAIL che gestisce la rendita

3 caratteri identificano la Sede INAIL che gestisce la rendita

3 caratteri identificano il settore di attivita' economica, secondo la codifica INAIL

7 caratteri identificano il numero della rendita

BIN1 decorrenza della rendita INAIL (AAMM)

BIN2 importo mensile della rendita INAIL, a partire dalla decorrenza indicata al campo GP2BIN1 del corrispondente elemento

BIN3 Codice evento invalidante. Il codice puo' assumere uno dei seguenti valori:

- 1 Stesso evento. In presenza di tale codice la procedura di liquidazione provvede ad operare l'incumulabilita'
- 2 Evento diverso. In presenza di tale codice la procedura di liquidazione non provvede ad operare l'incumulabilita'.

- Pannello CNV11 (acquisizione dei dati reddituali)

Sono state apportate al pannello CNV11 modifiche connesse le nuove disposizioni in materia di incumulabilita' tra sione e redditi del beneficiario. La compilazione del predetto

nello deve essere effettuata per tutte le categorie di  
sione.

o: deve essere indicato l'anno di riferimento del  
reddito

to civile: deve essere indicato lo stato civile del  
pensionato, relativo all'anno di riferimento del  
reddito

dito pens. deve essere indicato il reddito annuo

complessivo del pensionato, utile per  
l'integrazione al minimo della pensione ai sensi  
dell'art.6 della legge n.638/83, per  
l'integrazione dell'assegno ordinario di  
invalidita' ai sensi dell'art.1 della legge 222,  
nonche' per la verifica della cumulabilita'  
della pensione con i redditi del beneficiario ai  
sensi dell'art.1, comma 41, della legge  
n.335/95.

Il dato deve essere comprensivo dell'importo del  
"Reddito pens. da lavoro", da indicare nel  
successivo campo

dito pens. deve essere indicato il reddito annuo da lavoro

lavoro: dipendente, autonomo o d'impresa, del titolare  
dell'assegno di invalidita', utile per la  
determinazione della quota di riduzione da  
operare ai sensi dell'articolo 1, comma 42 della  
L.335/95, nonche' il reddito derivante da altre  
pensioni ai superstiti, anche estere, da non  
computare nella valutazione dei redditi ai fini  
della riduzione di cui all'articolo 1, comma  
41. Il dato costituisce un di cui di quello  
segnalato al campo "Reddito pens.complexivo"

dito coniuge: deve essere indicato il reddito complessivo  
annuo del coniuge del pensionato, utile per  
l'integrazione al minimo della pensione ai sensi  
dell'art.6 della L.638/83 e successive  
modificazioni e per l'integrazione dell'assegno  
di invalidita' ai sensi dell'art.1 della  
L.222/84

ici: devono essere indicati i codici della tipologia  
dei redditi del solo pensionato

dito non deve essere indicato il codice "X", qualora il

hiarato : pensionato non abbia dichiarato l'ammontare del reddito.

Il reddito non dichiarato non deve essere segnalato a partire dall'anno 1995, nel caso di liquidazione di assegni di invalidita' e di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione del regime di incumulabilita' previsto dall'art.1, commi 41 e 42, della L.335/95.

In tali ipotesi, infatti, la nuova procedura richiede obbligatoriamente l'acquisizione dei dati reddituali.

- Memorizzazione delle quote non cumulabili nel data base delle pensioni

I dati relativi alle quote non cumulabili di cui alla legge 35/95 vengono memorizzati nei seguenti campi del data base sioni:

KC10/GP6KC10 importo mensile della pensione al lordo delle quote non cumulabili

KC05/GP6KC05 importo mensile della pensione al netto delle quote non cumulabili

HG01/GP6HG01 codice che identifica la causa di non cumulabilita': il codice puo' assumere uno dei seguenti valori:

74 articolo 1, comma 43 della legge n.335, concernente l'incumulabilita' delle pensioni di inabilita' e ai superstiti e degli assegni di invalidita' con la rendita di infortunio

75 articolo 1, comma 41 della legge n.335, concernente l'incumulabilita' delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario

76 articolo 1, comma 42 della legge n.335, concernente l'incumulabilita' degli assegni di invalidita' con i redditi da lavoro .

HG02/GP6HG02 importo della quota non cumulabile relativo al codice contenuto nel campo GP5/6HG01

**ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITA'**

La nuova versione di programma consente la gestione in via omatica dell'assegno mensile per l'assistenza personale e tinuativa ai pensionati per inabilita', previsto dall'articolo

ella legge n.222/84.

La segnalazione dei dati necessari per l'attribuzione deve essere effettuata utilizzando il pannello CNV12 compilando i seguenti campi:

ITTO: deve essere acquisito il valore "SI", ai fini dell'attribuzione dell'assegno

ORRENZA: deve essere indicata la decorrenza dell'assegno(MMAA).

I dati di gestione dell'assegno di accompagnamento vengono memorizzati nei seguenti campi del data base pensioni:

BACC decorrenza dell'assegno di accompagnamento

KM21 importo mensile dell'assegno di accompagnamento

ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO DEL 2.5.92

Con la nuova versione di programma si e' tenuto anche conto dei casi di domande di pensione in convenzione con Austria e Germania aventi decorrenza ante 1.1.94 e in convenzione con il Liechtenstein aventi decorrenza ante 1.5.95, per le quali, com'e' noto (vedi circolari n. 47 del 12.02.94 e n.166 del 13.6.95), deve essere effettuata, in corrispondenza delle predette date, la doppia liquidazione in regime convenzionale e in regime Cee.

Il programma, a tali fini, richiede nel pannello CNV01 l'acquisizione dei campi "Data domanda opzione " e "Decorrenza opzione" nei quali ovviamente andra' acquisito rispettivamente il dato "01.01.94" e "01.94" ovvero per il Liechtenstein "01.05.95" e "05.95".

Il programma richiede, inoltre, l'acquisizione al pannello CNV09 dell'importo della prestazione estera a partire dalla data di liquidazione in regime CEE.

Per consentire la gestione dei dati relativi a tale categoria sul data base delle pensioni i dati acquisiti nei suddetti campi vengono memorizzati rispettivamente al GP1AG02 e al GP1AG03 e, nei casi in cui la pensione sia stata riliquidata in regime CEE, viene memorizzato il codice "6" al campo GP1AG01.

**CUMULO DELLA PENSIONE CON REDDITI DA LAVORO AUTONOMO**

Per tenere conto di quanto previsto dall'art. 10, comma 8, del D.L. n. 503/92 cosi' come modificato dall'art.11 L.537/93, e' previsto al pannello CNV01 il campo "REQ.AL 31.12.94". In tale campo deve essere memorizzato il valore "S" o "N" a seconda che i requisiti per il diritto a pensione siano stati raggiunti o meno al 31.12.94, ancorche' la pensione abbia decorrenza successiva a tale data.

Per le pensioni per le quali trova applicazione l'incumulabilità con il reddito da lavoro autonomo l'importo della quota mensile incumulabile viene registrato nel data base delle pensioni nei campi GP5KD03 e GP6KD03, finora utilizzati per la determinazione, per le pensioni di categoria VOMIN, della trattenuta giornaliera per lavoro in sotterraneo.

La procedura, in caso di acquisizione del valore "N" attuale, in via automatica, l'accantonamento della quota di pensione non cumulabile. Per il momento l'accantonamento viene effettuato per le sole somme riferite al periodo intercorrente fra la decorrenza della pensione e il 31 dicembre dell'anno anteriore a quello della liquidazione della pensione.

Per quanto riguarda la trattenuta delle quote di pensione dell'anno in corso, non cumulabili con il reddito da lavoro autonomo, si fa riserva di successive comunicazioni.

Per la segnalazione da effettuare al campo "COD.ARRETRATI" al pannello CNV01 si rinvia al punto 10.1.

#### TRASFORMAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' IN PENSIONE DI VECCHIAIA

Le modalità di acquisizione in caso di trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia sono state, con la nuova versione di programma, notevolmente modificate. In particolare, fermo restando che devono essere sempre immessi il codice "7" al campo "REQUISITO PARTICOLARE DIRITTO" nonché i dati identificativi dell'assegno stesso al pannello CNV01, non possono essere più acquisite le informazioni relative alla decorrenza, all'adeguata e all'importo in pagamento dell'assegno nonché dell'eventuale beneficio combattentistico. I relativi dati, infatti, vengono dalla procedura prelevati in via automatica direttamente dal data base delle pensioni. Ciò deriva necessariamente che, laddove l'assegno in pagamento debba essere, per qualsiasi motivo, ricostituito tale sostituzione dovrà essere effettuata preliminarmente all'acquisizione dei dati di trasformazione.

I dati relativi agli assegni di invalidità sono registrati nei seguenti campi del data base delle pensioni:

- INV1: importo dell'adeguata dell'assegno di invalidità alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia;
- INV2: importo in pagamento dell'assegno di invalidità alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia;
- INV3: importo della maggiorazione ex art. 6 della legge 140

erogata sull'assegno di invalidita' alla data di .

decorrenza della pensione di vecchiaia;

BW01: importo estero, in lire italiane, alla data di

decorrenza della pensione di vecchiaia.

#### SOSPENSIONE DELL'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO PER RAGGIUNGIMENTO DELL'ETA' PENSIONABILE ESTERA

Nel richiamare le istruzioni di carattere generale impartite riguardo con circolare n.16 del 17.1.96 e con messaggio n.7120 23.1.96, punto 3, che vengono attuate dalla nuova versione di gramma, e' necessario precisare che sono state apportate ovazioni anche nelle modalita' di acquisizioni dei dati.

In particolare il significato dei codici che gestiscono la pensione dell'integrazione delle pensioni dirette, da ettere nel campo "COD.VIRT", del pannello CNV01, hanno mutato significato anche per tenere conto di quelle legislazioni ere che prevedono la possibilita' di differimento nel tempo pensionamento.

Premesso cio', le attuali istruzioni integrali ai fini della ma liquidazione delle pensioni dirette, che sostituiscono e ificano in parte quelle precedentemente fornite al riguardo, o le seguenti:

lank": da utilizzare per pensioni:

la cui integrazione deve essere sospesa al compimento dell'eta' estera (vedi tabella allegata alla citata circolare n.16/96); e

che derivino da virtuali integrate (tale ipotesi si verifica soltanto per la Svizzera in caso di causa carico "1" e per tutti gli altri Stati in caso di causa carico "9"); .

1": da utilizzare per pensioni:

la cui integrazione non deve essere mai sospesa in quanto si ha notizia certa che l'istituzione estera non concedera' in nessun caso la pensione; e, che derivino da virtuali integrate (tale ipotesi si verifica soltanto per la Svizzera in caso di causa carico "1" e per tutti gli altri Stati in caso di causa carico "9"); .

2": da utilizzare per pensioni:

la cui integrazione deve essere sospesa al compimento dell'eta' estera (vedi tabella allegata alla citata circolare n.16/96); e

che derivino da virtuali non integrate;

3": da utilizzare per pensioni:

la cui integrazione non deve essere mai sospesa in quanto si ha notizia certa che l'istituzione estera non concederà in nessun caso la pensione; e, che derivino da virtuali non integrate;

4" da utilizzare, sempre insieme al nuovo campo "ETA", per pensioni, derivanti da virtuali non integrate, per le quali l'operatore, basandosi sulla situazione reale del pensionato nei confronti della legislazione estera interessata (ad es. dichiarato differimento della pensione estera, ritardo nella presentazione della domanda a carico dello Stato estero, introduzione di un regime transitorio o di innalzamenti dell'età pensionabile estera non ancora considerato nel programma di liquidazione, ecc.), all'atto della liquidazione, e' in grado di fissare con certezza soltanto un tempo limitato di mantenimento dell'integrazione; peraltro in base all'attuale procedura, tale tempo, che va determinato indicando nel campo "ETA" l'età del pensionato da cui non spetta l'integrazione, non può comunque essere maggiore a quello di elaborazione più uno.

Tale innovazione e' principalmente finalizzata a limitare il fenomeno delle dichiarazioni false o non sufficientemente ponderate e, quindi, della formazione degli indebiti.

Valga in ogni caso a maggior chiarimento il seguente esempio:

pensionato nato il 2.2.1934;

età legale nello Stato estero interessato fissata a 60 anni con possibilità di differimento sino al 65esimo anno di età;

dichiarazione dell'interessato di voler differire il pensionamento al compimento del 65esimo anno di età(2.2.1999);

effettuazione della liquidazione nel corso del 1996.

Secondo quanto sopra precisato l'età da indicare nel relativo campo non potrà essere 65, ma 63, in quanto il 63esimo anno di età viene compiuto nel caso specifico nel 1997.

B" valgono le stesse istruzioni di cui al codice virtuale "4" con l'unica differenza che va utilizzato nel caso di pensioni derivanti da virtuali integrate e, quindi, soltanto per prime liquidazioni con causa carico "9".

#### PENSIONI DA LIQUIDARE A RESIDENTI ALL'ESTERO CHE SVOLGONO ATTIVITA' LAVORATIVA

L'attuale versione di programma non consente per il momento, le pensioni in oggetto, la scissione della pensione per la parte relativa alla trattenuta giornaliera per attività lavorativa.

tanto la sede, ove voglia procedere comunque alla liquidazione, dovrà segnalare al campo "LAVORA" del pannello 01 il valore "1", localizzare la pensione ad un ufficio datore di sede e gestirla con la procedura dei pagamenti vari.

#### - DETERMINAZIONE DEGLI ARRETRATI

1 - Codice arretrati

riepilogano di seguito i valori che possono essere acquisiti campo "COD.ARRETRATI" del pannello CNV01:

: tutti gli arretrati sono disponibili e vengono corrisposti quale primo pagamento. Il codice "1" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato, dalla decorrenza della pensione al momento della liquidazione, non abbia prestato attività lavorativa;

viene reso disponibile per il primo pagamento l'importo di pensione al netto delle quote incumulabili con la retribuzione e di trattamenti di famiglia, che si riferiscono al periodo dalla decorrenza della pensione alla fine del mese di calcolo degli arretrati. Il codice "3" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro dipendente, anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della pensione ed il momento della liquidazione;

viene reso disponibile per il primo pagamento l'importo di pensione al netto delle quote incumulabili con il reddito da lavoro autonomo relative al periodo dalla decorrenza della pensione al 31 dicembre dell'anno precedente quello in competenza del quale viene liquidata la pensione. Il codice "4" deve essere utilizzato nel caso in cui il pensionato abbia prestato attività di lavoro autonomo, anche per una parte soltanto del periodo che intercorre fra la decorrenza della pensione e il 31 dicembre dell'anno

precedente quello di liquidazione e, nello stesso periodo, non abbia prestato attività di lavoro dipendente.

Ovviamente l'accantonamento viene effettuato per le sole pensioni per le quali vengono determinate le quote .  
incumulabili.

2 - Trattazione ai fini IRPEF delle quote di pensione non cumulabili con la retribuzione e con il reddito da lavoro autonomo e determinazione degli arretrati

Le quote di pensione non cumulabili con la retribuzione, attivamente al periodo dalla decorrenza al mese finale di volo degli arretrati, o con il reddito da lavoro autonomo, attivamente al periodo dalla decorrenza della pensione al 31 embre dell'anno precedente quello di competenza del quale e' ta liquidata la pensione, accantonate a seguito di nalazione, rispettivamente, del codice "3", ovvero del codice , vengono rese disponibili, a mezzo mod. P1 r/ott, al lordo le ritenute IRPEF ed SSN.

Cio' consente, nel caso in cui le quote debbano essere ncassate, di effettuare immediatamente le corrette tabilizazioni, senza dover provvedere alla rettifica della tificazione fiscale ed allo storno delle ritenute erariali ative alle somme accantonate.

Nel caso in cui le somme accantonate per attività orativa debbano essere corrisposte al pensionato, in tutto ero in parte, la sede dovrà provvedere all'assoggettamento ad EF ed SSN, ed alla rettifica della certificazione fiscale, da ettuarsi segnalando i dati in "aggiunta" a mezzo della cedura illustrata con circolare n.122 del 5 maggio 1995.

Nel caso in cui debbano essere corrisposte al pensionato le e somme accantonate per trattamenti di famiglia, non si dovrà iamente procedere ad alcuna ritenuta IRPEF ne' ad alcuna nalazione di rettifica dell'imponibile fiscale.

L'adozione dei nuovi criteri, resi utilizzabili anche per etto delle disposizioni che, nel regolare il diritto alla sione di vecchiaia, richiedono la cessazione dell'attività di oro dipendente, consente l'esatta determinazione dei dati cali senza che si renda necessario provvedere a successive tifiche.

Ovviamente, i nuovi criteri potranno comportare effettivi taggi nelle attività gestionali nel solo caso in cui i codici regolano l'accantonamento delle quote non cumulabili vengano

lizzati correttamente.

L'importo mensile di pensione al netto delle quote non ulabili, relative ai mesi dell'anno in corso fino alla data di coloz degli arretrati, viene registrato nel campo GP5HD03, al e dei successivi ricalcoli della certificazione fiscale nel so dello stesso anno.

3 - Recuperi da effettuare sugli arretrati

nalogamente a quanto operato per le pensioni nazionali i campi "ATTENUTE" e "ACCONTI" del pannello CNV01 sono stati sostituiti dai vi campi "TRATT.DEDUCIBILI IRPEF" e "TRATT. NON DEDUC.IRPEF" al e di consentire alle sedi segnalazioni distinte degli importi dei uperi da operare sugli arretrati.

a procedura di liquidazione provvede a determinare l'imponibile e assoggettare al IRPEF al al contributo SSN gli arretrati al netto l'importo segnalato nel campo ""TRATT.DEDUCIBILI IRPEF", e al lordo l'importo segnalato nel campo "TRATT. NON DEDUC.IRPEF".

er quanto attiene alla determinazione del regime tributario dei uperi si rinvia alla circolare n. 745 /RG n.895 EAD/10 del 17 naio 1984.

i rammenta che devono essere dedotte dall'imponibile solo le somme recperare che sono state a suo tempo assoggettate e certificate calmente, con esclusione, pertanto, delle somme non assoggettate a enuta (quali gli acconti, i trattamenti di famiglia, i trattamenti mobilita', ecc.) ovvero delle somme gia' assoggettate a ritenuta le quali la Sede ha gia' effettuato una rettifica e quindi non o state certificate.

'adozione dei nuovi criteri consente, anche in questo caso, satta determinazione dei dati fiscali senza che si renda essario provvedere a successive rettifiche.

ualora vengano segnalati nei campi "TRATT.DEDUCIBILI IRPEF" e ATT. NON DEDUC.IRPEF" importi da recuperare sugli arretrati viene mpato un modello P.1 r/ott localizzato all'ufficio pagatore Z09.

e' pertanto piu' prevista la stampa dei modelli P.7/tr/s.

Sedi dovranno contabilizzare i modelli P.1 r/ott con i consueti teri e provvedere alla loro lettura ottica.

ualora vengana segnalati recuperi di importo superiore agli etrati, la procedura provvede alla predisposizione del modello P.1 tt di importo pari agli arretrati recuperati e predispone il ello C.N.R. con l'indicazione del residuo recupero che la Sede deve vvedere a gestire.

- BLOCCAGGIO ARRETRATI PER ESTERO

ell'ipotesi di bloccaggio degli arretrati per l'istituzione estera  
procedura provvede alla stampa di un P.1 r, localizzato all'ufficio  
atore della pensione con l'importo degli arretrati a favore  
l'istituzione medesima. .

- MODELLO TCONG

a procedura di liquidazione provvede alla stampa del modello TGONG  
quale sono riportati gli importi annui di pensione, distinti per  
orto di pensione, di trattamenti di famiglia ed eventuali ulteriori  
efici.

- STAMPE

programmi di stampa sono in fase di modifica per adeguarli alla  
mativa vigente. Le Sedi, pertanto, sino a nuova disposizione, non  
ranno attivare la relativa opzione.

- MODALITA' DI ACQUISIZIONE DELLE MATRICOLE DEGLI STATI CEE

n caso di nuova liquidazione o di ricostituzione di pensioni in  
ime comunitario, nello specifico campo "RIFERIM. ESTERO" del CI81,  
le Istituzioni estere sotto riportate, con le quali esiste un  
porto di scambio di dati per via informatica, la matricola o il  
sier della pensione estera va digitata secondo le seguenti  
alita'.

MATRICOLA FRANCESE ( STATO 01 )

(Solo se si tratta di CAISSES REGIONALES,  
CRAVTS di PARIS e CRAV di STRASBOURG,  
codificate con 001, 005, 006, 007, 008, 009,  
010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018, 020,  
037)

espressa nelle seguenti forme con 8 o 13 caratteri numerici:

NNNNNNNN ( indica il numero di dossier della pensione,  
attribuito dalla cassa regionale)

numero di dossier non e' controllabile, si tratta di una serie  
erica attribuita dalla CRAM, l'unico dato noto e' il primo  
attere che, molto spesso,e' uguale a zero: .

NNNNNNNNNNNN ( indica il numero di matricola dell'assicurato)

1 carattere indica il sesso (1 o 3 per uomini, 2 o 4 per donne);

2 ,3 ,4 e 5 carattere indicano l'anno e il mese di nascita del  
sionato espressi nella forma AAMM.

MATRICOLA BELGA ( STATO 02 )

espressa nelle seguenti forme con 9 o 10 caratteri numerici:

NNNNNNNNNN

NNNNNNNNNN (Il decimo carattere sta ad indicare che si tratta di  
pensione scissa tra coniugi in conseguenza di una separazione

legale) .

rimi quattro caratteri indicano l'anno e il mese di nascita del pensionato espressi nella forma AAMM.

le matricole a 10 caratteri il decimo carattere e' uguale a 1 o 2 nel caso della quota del marito, 2 per la quota della moglie). .

MATRICOLA INGLESE ( STATO 04 )

espressa nella seguente forma con 9 caratteri alfanumerici:

- AANNNNNNA

rimi due caratteri sono sempre alfabetici cosi come l'ultimo che puo' essere diverso da A,B,C,D.

MATRICOLA LUSSEMBURGHESE ( STATO 06 )

espressa nella seguente forma con 12 caratteri numerici:

-NNNNNNNNNNNN

rimi 8 caratteri indicano l'anno, il mese e il giorno di nascita pensionato espressi nella forma AAAAMMGG.

12 carattere non puo' essere diverso da 7, 8 e 9.

( 7 se trattasi di pensione diretta, 8 se trattasi di pensione ai superstiti, 9 se trattasi di pensione orfanile).

MATRICOLA TEDESCA ( STATO 10 )

espressa nella seguente forma con 14 caratteri alfanumerici: .

-NNNNNNANNNNNNN

rimi 6 caratteri indicano il giorno, il mese e l'anno di nascita l'assicurato espressi nella forma GGMMAA.

carattere alfabetico, indicante l'iniziale del cognome

l'assicurato, si trova sempre nella 7 posizione.

- ALLINEAMENTO ARCHIVIO PER ANNO 1996

fase di richiamo del programma 6490 compare il messaggio "ESEGUIRE IONE 9" (allineamento archivio con versioni 1996); digitata tale

ione il programma effettua l'allineamento con la versione 1996.

modifiche apportate alla procedura di liquidazione, sia per quanto

uarda la segnalazione dei dati per l'applicazione dell'articolo 1,

mi 41, 42 e 43, della legge 335/95, sia per le nuove modalita' di

tione delle somme da accantonare per incumulabilita' della pensione

la retribuzione e con i redditi da lavoro autonomo, nonche' il

vo significato dei codici virtuale, hanno comportato la necessita'

integrare ovvero modificare i dati delle pensioni gia' acquisite.

tanto, la procedura registra come "INCOMPLETE" le pensioni

uisite con le seguenti caratteristiche:

ensioni con codice virtuale "4" o "B"

ensioni per le quali necessita l'acquisizione del campo "REQ.al

1.12.94";

ensioni ai superstiti con redditi 1995 o 1996 non dichiarati;  
assegni di invalidita' con redditi 1995 o 1996 non dichiarati;  
assegni di invalidita' con redditi superiori ai limiti  
previsti dall'art.1 comma 42 della legge 335/95;  
ensioni di vecchiaia con requisito particolare diritto "7";  
ensioni per le quali siano stati acquisiti i campi "TRATTENUTE" o  
ACCONTI";  
ensioni interessate alla prescrizione.

IL DIRETTORE CENTRALE

IMPROTA